



COMUNE DI BERZO INFERIORE
Provincia di Brescia

PPP

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato in data 28/01/2014 con Deliberazione n. 4 di Consiglio Comunale

AA

PPP

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 3
ART. 1 - DISPOSIZIONE PRELIMINARE	Pag. 3
ART. 2 - SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO	Pag. 3
CAPO II. NORME DI POLIZIA MORTUARIA	Pag. 4
ART. 3 - DICHIARAZIONE DI MORTE, AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE / INUMAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	Pag. 4
ART. 4 – FERETRI	Pag. 4
ART. 5 - TRASPORTO FUNEBRE	Pag. 5
ART. 6 - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI	Pag. 5
ART. 7 - NORME DI RINVIO	Pag. 5
CAPO III. ATTIVITA' FUNEBRE	Pag. 6
ART. 8 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE	Pag. 6
ART. 9 - IMPRESE DI SERVIZI FUNEBRI	Pag. 6
ART. 10 - DIVIETI GENERALI	Pag. 6
CAPO IV. CIMITERI	Pag. 7
ART. 11 - ELENCO CIMITERI COMUNALI	Pag. 7
ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI DI VIGILANZA	Pag. 7
ART. 13 - SALME AMMESSE NEL CIMITERO	Pag. 7
ART. 14 - REPARTI SPECIALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	Pag. 8
ART. 15 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA	Pag. 8
CAPO V. PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	Pag. 9
ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 9
ART. 17 - NORME PER il PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	Pag. 9
CAPO VI. INUMAZIONI	Pag. 10
ART. 18 - SEPOLTURE AD INUMAZIONE	Pag. 10
ART. 19 - ROTAZIONE DELLE SEPOLTURE AD INUMAZIONE	Pag. 10
ART. 20 - CARATTERISTICHE DELLA FOSSA	Pag. 10
ART. 21 - CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE	Pag. 11
CAPO VII. TUMULAZIONI	Pag. 11
ART. 22 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE	Pag. 11
ART. 23 - NORME CHE REGOLANO LE CONCESSIONI DELLE TUMULAZIONI	Pag. 12
ART. 24 - CARATTERISTICHE DELLA CASSA NELLE SEPOLTURE A TUMULAZIONE	Pag. 12
ART. 25 - CARATTERISTICHE DEI LOCULI PER LE SEPOLTURE A TUMULAZIONE	Pag. 13
ART. 26 - CARATTERISTICHE DEI LOCULI STAGNI	Pag. 13
ART. 27 – CARATTERISTICHE DEI LOCULI AREATI	
ART. 28 - TUMULAZIONE PROVVISORIA	Pag. 14
CAPO VIII. COLOMBARI	Pag. 14
ART. 29 - DURATA DELLE CONCESSIONI e RINNOVO NEI COLOMBARI	Pag. 14
CAPO IX. TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA	Pag. 15
ART. 30 - CARATTERISTICHE ED USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	Pag. 15
ART. 31 - DURATA DELLE CONCESSIONI e RINNOVO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	Pag. 15

CAPO X. CELLETTE OSSARIO, URNE CINERARIE	Pag. 16
ART. 32 - CARATTERISTICHE DELLE CELLETTE OSSARIO e DELLE NICCHIE per le URNE CINERARIE	Pag. 16
ART. 33 - DURATA DELLE CONCESSIONI e RINNOVI DELLE CELLETTE OSSARIO E DELLE NICCHIE PER URNE CINERARIE	Pag. 16
CAPO XI. CREMAZIONI	Pag. 17
ART. 34 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	Pag. 17
ART. 35 - URNE CINERARIE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI	Pag. 17
CAPO XII. ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE ED IMBALSAMAZIONE	Pag. 19
ART. 36 - ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI ORDINARIE	Pag. 19
ART. 37 - ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	Pag. 19
ART. 38 - DEPOSITO DEI RESTI ESUMATI – ESTUMULATI	Pag. 20
ART. 39 - RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITA' DEI RESTI	Pag. 20
ART. 40 - TRATTAMENTI DI IMBALSAMAZIONE	Pag. 21
CAPO XIII. NORME SPECIALI PER FAVORIRE LA ROTAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO	Pag. 21
ART. 41 - CONCESSIONI PERPETUE ANTE D.P.R. 803/1975	Pag. 21
CAPO XIV. DECORAZIONI E ORNAMENTI	Pag. 22
CAPO XV. MANUTENZIONE DELLE OPERE	Pag. 23
CAPO XVI. DECADENZA ED ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI	Pag. 23
ART. 42 - DECADENZA PER ABBANDONO	Pag. 23
CAPO XVII. POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO	Pag. 24
ART. 43 - ORARIO	Pag. 24
ART. 44 - DIVIETO DI INGRESSO	Pag. 24
ART. 45 - RITI FUNEBRI	Pag. 24
ART. 46 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO	Pag. 24
CAPO XVIII. PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	Pag. 25
ART. 47 - COMPETENZE	Pag. 25
ART. 48 - CUSTODE DEL CIMITERO	Pag. 25
ART. 49 - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI A DITTA ESTERNA	Pag. 25
CAPO XIX. LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE NEL CIMITERO	Pag. 26
ART. 50 - APPOSIZIONE DI LAPIDI – COSTRUZIONI – ORNAMENTI	Pag. 26
CAPO XX. STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI	Pag. 26
CAPO XX. DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 26
ART. 51 - ENTRATA IN VIGORE E NORMA DI RINVIO	Pag. 26

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DISPOSIZIONE PRELIMINARE

1. La Polizia Mortuaria Comunale è competente per lo svolgimento delle funzioni demandate al Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione del Cimitero comunale, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati.

2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dell'A.S.L., per quanto di competenza.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il presente regolamento ai sensi:

R.D. 1265/34

D.p.r. 285 del 1990

Legge n. 578 del 29/12/1993

D.L. n. 582 del 22/08/1994

Art.42 del D.lgs 18.08.2000

Legge n. 130 del 2001

L. n. 166 del 1/08/2002

Legge Regionale n. 22/2003

Regolamento Regionale Lombardia n. 6 del 09/11/2004

D.g.r. n. 7/20278 del 21/01/2005

Regolamento Regionale Lombardia n. 1 del 6/02/2007

Legge Regionale Lombardia n.33 30/12/2009 e s.m.i.

ART. 2 - SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di pubblico interesse indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Il Comune fornisce gratuitamente ai propri residenti deceduti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari:

a) la cassa, per inumazione o cremazione;

b) il servizio obbligatorio di trasporto salma o di cadavere.

3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile del servizio sulla scorta delle informazioni assunte riguardo la composizione del nucleo familiare e la situazione economica degli interessati, qualora non siano stati fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

4. Il Comune di Berzo Inferiore provvede gratuitamente al servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico nell'ambito del proprio territorio (art. 34 comma 2 lett. b) Reg. Regionale n. 6/2004).

5. In caso di cremazione di salma in stato di indigenza o di bisogno, disinteresse dei familiari, l'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso informa il Comune di ultima residenza del defunto affinché provveda al pagamento della cremazione (art. 12 comma 3 Reg. Regionale 6/2004).

6. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

CAPO II. NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 3 - DICHIARAZIONE DI MORTE, AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE/INUMAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

Le dichiarazioni di morte, le autorizzazioni per la tumulazione e l'inumazione, l'autorizzazione alla cremazione e quant'altro connesso sono rilasciate secondo la normativa nazionale vigente.

ART. 4 - FERETRI

Si osservano le seguenti prescrizioni:

Nel caso in cui sia il trasporto del cadavere che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia le casse devono essere dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 del regolamento regionale n. 6/2004*. Negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990**.

* Materiali ammessi e modalità costruttive 1. La cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm. 2. Quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm. 3. Il fondo e il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza. 4. Sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg. di peso sul cofano finito ed essere costituite da componenti che, in relazione all'ambiente di destinazione del feretro, garantiscano il rispetto dei limiti consentiti dalle norme UNI. 5. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione. 6. I feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori. Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse 1. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte almeno m. in 40 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm. 2. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto. 3. La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio del fabbricante. Valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrappressioni interne al feretro 1. Nelle casse per le quali è richiesta la riduzione delle sovrappressioni interne formate dai gas putrefattivi, debbono utilizzarsi valvole o altri dispositivi, che mantengano le caratteristiche dichiarate per almeno due anni dalla data di loro applicazione. 2. Nel caso di cassa metallica di lamiera di zinco, la valvola deve essere tarata per l'apertura con una sovrappressione pari o inferiore a 3000 Pa. 3. I dispositivi interni al feretro capaci di adsorbire gas putrefattivi sono sostitutivi della valvola se sono in grado di garantire che non si formino sovrappressioni interne superiori a 3000 Pa. 4. Ogni valvola o dispositivo nel marchio di fabbricazione deve riportare le caratteristiche garantite, la data di fabbricazione e quella di durata massima di efficienza garantita. 5. Le valvole applicate ai feretri da imbarcare a bordo di aeromobili, dovranno rispondere alle prescrizioni eventualmente dettate dalle Autorità aeronautiche o, in loro assenza, da quelle del vettore.

** Art. 30. 1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. 2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. 3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. 4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo. 5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. 6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. 7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. 8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. 9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. 10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo. 11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti. 12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. 13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ART. 5 - TRASPORTO FUNEBRE

1. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo deputato alle onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e attraverso il personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il trasporto funebre deve essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale a tutti gli effetti. L'esercizio di tale servizio è disciplinato dal D.P.R. n. 285/1990, dalla Legge Regionale n. 22/2003, Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i., dai regolamenti di Igiene e dalle norme del presente regolamento.
3. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 4.
4. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione alla tumulazione / inumazione / cremazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
5. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e dalla autorizzazione alla tumulazione/ inumazione/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere (art. 36 comma 1 Regolamento Regionale n. 6/2004). L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale del cimitero o forno crematorio.
6. Per quanto riguarda i mezzi destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme vigenti in materia.

ART. 6 - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Regolamento Regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.) e Legge regionale n. 22/2003 (art. 8).
2. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone, salvo i casi di cui all'art. 34 del Reg. Regionale n. 06/2004.

ART. 7 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo in materia di trasporto di cadaveri si fa rinvio al Regolamento governativo (DPR 285/1990), alla Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003 e al Regolamento Regionale n. 6/2004, al D.g.r. n. 7/20278 del 2005 e successive modificazioni.

CAPO III. ATTIVITA' FUNEBRE

ART. 8 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

1. L'attività funebre può essere svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche di cui all'art. 8 comma 2 della Legge Regionale n. 22/2003.
2. Il Comune ove hanno sede commerciale rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Tale autorizzazione, comprensiva delle autorizzazioni previste della normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari, abilita anche allo svolgimento del servizio di trasporto funebre.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32 comma 2 del Regolamento Regionale n. 06 del 09 novembre 2004.

ART. 9 - IMPRESE DI SERVIZI FUNEBRI

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
trasporto di salma, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
2. Dette imprese possono prestare collaborazione con il personale addetto alle operazioni di sepoltura al fine di garantire il regolare svolgimento delle stesse dietro specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.
3. L'entrata e l'uscita del personale di cui sopra sarà annotata in apposito registro posto all'ingresso del cimitero a cura degli stessi e con controllo del personale comunale.

ART. 10 - DIVIETI GENERALI

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. E' fatto divieto alle imprese di servizi funebri:
 - a) di proporre servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da enti od organizzazioni che per la loro attività specifica sono in grado di fornire interessate segnalazioni;
 - b) di offrire negli uffici comunali, a domicilio, propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;
 - c) di sospendere un servizio assunto e già predisposto;
 - d) di esporre feretri alla vista del pubblico, nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi, dove sono gli uffici ed i depositi delle predette ditte.
 - e) di esporre pubblicità all'interno del cimitero e nella zona immediatamente adiacente;
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.
Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'art. 9 comma 3 L. Reg. 4. I titolari ed i dipendenti delle imprese di servizi funebri possono trattenersi negli uffici e locali del Comune il solo tempo necessario per esplicitare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

CAPO IV. CIMITERI

ART. 11 - ELENCO CIMITERI COMUNALI

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli art.li 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede di seppellimento all'interno del proprio cimitero comunale situato in via Archimede.

ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI DI VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero sopraindicato, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9 della Legge Regionale n. 22/2003.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante personale incaricato dal comune.

3. Alla gestione ed alla manutenzione del cimitero, così come alla custodia ed agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Reg. Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9, comma 3 della Legge Regionale n. 22/2003.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Reg. Regionale n. 6/2004.

6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

ART. 13 - SALME AMMESSE NEL CIMITERO

1. Nel cimitero comunale possono essere sepolte, nel rispetto dell'art. 50 del D.P.R. n. 285/90 e dell'art. 9 della Legge Regionale n. 22/2003:

a) le persone aventi in vita, la residenza nel comune di Berzo Inferiore anche se morte fuori dal Comune;

b) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune di Berzo Inferiore e morte al di fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in cappella o tomba di famiglia, esistente nel cimitero stesso;

c) le salme delle persone decedute fuori dal Comune, ma aventi in esso al momento della nascita la residenza;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento con genitori nelle condizioni di cui sopra;

e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;

f) le parti anatomiche derivanti da interventi chirurgici praticati a persone residenti nel Comune;

g) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse la residenza i vita, previa autorizzazione del Sindaco (art. 9 lett. a) Legge Regionale n. 22/2003).

2. Previa verifica della disponibilità di posti e privilegiando le sepolture ad inumazione, nel cimitero di Berzo Inferiore possono essere ammesse anche le salme di coloro che abbiano risieduto nel Comune o che abbiano avuto un legame con esso, su autorizzazione dell'autorità competente e dietro versamento della somma prevista dal tariffario in vigore;

ART. 14 - REPARTI SPECIALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero di Berzo Inferiore è previsto un reparto speciale, individuato dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinato al seppellimento delle salme inconsunte.
2. Altro reparto speciale è stato istituito per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
3. All'interno del cimitero di Berzo Inferiore è istituita un'area denominata "Giardino delle Rimembranze" per la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione. Tale area è indicata nel Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane, che non sia accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art. 74 D.p.r. n. 396/2000 ed s.m.i.
2. L'autorizzazione alla tumulazione / inumazione ed alla cremazione devono esser trattenuti dal custode del cimitero.
Lo stesso, parimenti, dovrà iscrivere nell'apposito registro:
 - a) Le sepolture che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, il giorno dell'inumazione/tumulazione, il numero arabo riportato dal cippo ed il numero d'ordine dell'autorizzazione all' inumazione/tumulazione.
 - b) Le generalità come sopra, delle persone le cui salme vengono tumulate/inumate, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati.
 - c) Le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.
 - d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
3. Il registro di cui al precedente comma dovrà essere consegnato, alla fine di ogni anno, al Comune, per essere conservato negli archivi.

CAPO V. PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero di Berzo Inferiore dispone:
 - a. di campi di inumazione;
 - b. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglia o collettività (tombe di famiglia);
 - c. tumulazioni per famiglie e collettività (cappelle di famiglia);
 - d. di loculi individuali definiti colombari;
 - e. di ossari per resti mortali e nicchie per urne cinerarie;
 - f. di un ossario e di un cinerario comune
 - g. di giardino delle rimembranze.
2. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepolture dei feretri nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e seguenti del D.P.R. n. 285/ 1990 e del Reg. Regionale n. 6/2004.
3. Sono a tumulazione le sepolture in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cimiteriale, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi realizzati secondo le norme di cui agli articoli 76, 77 e 78 del citato Regolamento governativo (D.P.R. n. 285/1990) e dell'art. 16 del Reg. Regionale n. 6/2004.
4. Le sepolture a tumulazione presenti nel Comune di Berzo Inferiore si distinguono in loculi stagni e loculi aerati secondo le disposizioni dell'allegato 2 del R.R. 6/2004 e s.m.i.

ART. 17 - NORME PER il PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/07/2009 a norma dell'art. 6 del Reg. Regionale n. 6/2004, allegato 1, ha adottato il piano cimiteriale per il cimitero esistente e per le opere da realizzare al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione del piano stesso.
2. Il piano cimiteriale individua le aree destinate alla concessione a tempo determinato per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
3. Tale Piano determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).
4. Il Piano regolatore Cimiteriale deve essere revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si verificassero variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

CAPO VI. INUMAZIONI

ART. 18 - SEPOLTURE AD INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi comuni, procedendo in ordine cronologico.
2. Le aree per inumazione vengono accordate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento.
3. Per le operazioni di inumazione è previsto il pagamento di una tariffa indicata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 19 - ROTAZIONE DELLE SEPOLTURE AD INUMAZIONE

1. Il terreno per la sepoltura ad inumazione viene concesso per un periodo minimo di anni 10.
2. Le sepolture ad inumazione sono soggette a rinnovo, tuttavia allo scadere dei 10 anni dalla data di sepoltura della salma il comune si riserva di decidere quando effettuare l'esumazione in base ai turni di esumazioni ordinarie da esso stabiliti.
3. Nel caso in cui le esumazioni ordinarie dovessero essere effettuate oltre i termini della concessione, i parenti del defunto manterranno l'obbligo di conservazione e cura della fossa a proprio carico.

ART. 20 - CARATTERISTICHE DELLA FOSSA

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 m. dalla falda freatica. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria allegata al Piano Cimiteriale.
2. I vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri. Le fosse possono anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta normalmente da un cippo in materiale resistente agli agenti atmosferici sul quale è riportato un numero progressivo indicato dal Comune oltre ad una targhetta in materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
4. Ogni fossa deve ospitare una ed una sola salma. Solo madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
5. Non sono permesse le inumazioni di salme la cui successiva rimozione implichi la movimentazione di altre salme.
6. Ciascuna fossa per l'inumazione deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età:
profondità non inferiore a 2 metri, lunghezza di metri 2,20, larghezza di metri 0,80, nella loro parte più profonda, distanza l'una dall'altra almeno 0,60 metri per ogni lato.
 - b) inumazioni di cadaveri per fanciulli di età sotto i dieci anni:
profondità compresa tra 1 – 1,50 metri, lunghezza di metri 1,50 larghezza di metri 0,50 nella parte più profonda, distanza l'una dall'altra di almeno metri 0,60 da ogni lato.
 - c) Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

d) Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

8. Per quanto non stabilito si rinvia all'art. 15 del Regolamento Regionale della Lombardia n. 06/2004.

9. A richiesta dei famigliari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di dimensioni di mt. 1,70x0,70 e di altezza non superiore a 80 cm. dal piano di campagna, con spese a carico degli stessi.

10. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono a carico interamente dei richiedenti o dei loro aventi diritto. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione del monumento funebre, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/09/1990, n. 285.

ART. 21 - CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE

1. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura con solo lenzuolo di fibra naturale il Comune può rilasciare autorizzazione previo parere favorevole dell'ASL.

2. Sulla cassa o all'interno del lenzuolo in caso di sepoltura con solo lenzuolo, deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO VII. TUMULAZIONI

ART. 22 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, in colombari, nicchie, forni, tombe o cappelle di famiglia, costruiti dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali dei defunti.

2. Nel cimitero di Berzo Inferiore i posti salma con sistema di tumulazione sono:

- colombari
- cappelle di famiglia
- tombe di famiglia
- cellette ossario
- cellette per urne cinerarie.

3. All'interno del cimitero di Berzo Inferiore si distinguono due diversi tipi di sepoltura a tumulazione, rispettivamente in loculi stagni e loculi areati. A partire dal 1 gennaio 2014, tutte le tumulazioni di salme in loculo saranno esclusivamente di tipo aerato secondo i tempi e le caratteristiche previste dagli articoli che seguono. Tale prescrizione varrà anche per le cappelle e per le tombe di famiglia.

4. Ai sensi dell'art.16, comma 4 del R.R.6/2004 ogni loculo dev'essere realizzato in modo che l'eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

ART. 23 - NORME CHE REGOLANO LE CONCESSIONI DELLE TUMULAZIONI

1. Le sepolture sistema di tumulazione sono oggetto di concessione e tempo determinato secondo le modalità di cui al presente regolamento.
2. La concessione non dà diritto alla proprietà della sepoltura, ma solo all'utilizzo per un periodo non eccedente i 99 anni.
3. La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone fisiche, associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ed enti morali, secondo le disponibilità.
4. Il diritto di sepoltura non può in nessun modo né per nessun titolo, anche gratuito, essere ceduto a terzi. La tumulazione di salme diverse da quelle per le quali fu fatta la concessione, determina la decadenza della concessione stessa e l'obbligo di stipulare un nuovo contratto alle condizioni vigenti al momento.
5. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.
6. Il richiedente deve rivolgere istanza al Sindaco, in carta legale, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione del loculo, della tomba o cappella di famiglia, della celletta o dell'appezzamento di terreno.
7. I tempi per la durata delle concessioni vengono calcolati a partire dalla data di tumulazione in presenza di feretro o dalla data di autorizzazione della concessione in caso di prenotazioni in vita consentite dal presente Regolamento. In tal caso il periodo minimo di permanenza della salma nel loculo già prenotato viene fissato in anni 25.
8. Le tariffe per la concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
9. Ogni concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole tipologie di sepoltura e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti, se richiesti.
10. Nei loculi è consentita la sepoltura di uno ed un solo feretro, tuttavia ammesso il collocamento di una o più cassettoni con i resti o le ceneri di altra salma in concomitanza del feretro.
11. Allo scadere della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del loculo, e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, salvo che gli aventi titolo chiedano, a loro spese:
 - a) l'estumulazione della salma con successiva collocazione dei resti in ossario o, in caso di cremazione, in nicchia cineraria;
 - b) il rinnovo della concessione, se previsto dal presente regolamento, con i tempi indicati a seconda della tipologia di sepoltura.

ART. 24 - CARATTERISTICHE DELLA CASSA NELLE SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. Per la tumulazione nei loculi stagni è prescritta la duplice cassa: una di metallo e l'altra, esterna, in legno.
2. Per la tumulazione nei loculi aerati è prescritta la sola cassa di legno.
3. Entrambe le tipologie di cassa devono essere conformi alle disposizioni di legge (art. 1, comma 3 del presente Regolamento).

ART. 25 - CARATTERISTICHE DEI LOCULI PER LE SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m².
2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.
3. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica vanno adottate adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.
4. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.

ART. 26 – CARATTERISTICHE DEI LOCULI STAGNI

1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscono la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.
3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni ad una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

ART. 27 - CARATTERISTICHE DEI LOCULI AERATI

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.
2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato ed impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.
4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.
5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico - chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non si sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.
6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti da enti di normazione ai fini di controllo.

7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquido e l'uso di quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico - enzimatica, biodegradante.

8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

ART. 28 - TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. Nel caso fosse necessario provvedere alla tumulazione provvisoria di una salma in attesa di estumulazione - traslazione - esumazione di altra salma, il Comune provvederà ad individuare un loculo di destinazione di proprietà comunale e non ancora concesso.

CAPO VIII. COLOMBARI

ART. 29 - DURATA DELLE CONCESSIONI e RINNOVO NEI COLOMBARI

1. I loculi sono dati in concessione per la durata di anni 25, rinnovabili una sola volta per altri 25 anni oppure in un'unica soluzione per la durata di anni 50.

2. Tanto la concessione quanto il rinnovo verranno effettuati attraverso il pagamento della somma prevista dalla Delibera di Giunta Comunale in vigore al momento della richiesta precisando che nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi o altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.

3. I loculi nei colombari sono assegnati in successione progressiva iniziando dall'alto verso il basso, partendo da sinistra verso destra.

4. All'esaurimento dei loculi si procederà all'assegnazione dei loculi sparsi seguendo il medesimo criterio di assegnazione, salva la possibilità di prenotazione di cui ai commi successivi.

5. Previa verifica della disponibilità di posti, è consentita, a richiesta dell'interessato ancora in vita che abbia compiuto gli 80 anni di età e previa autorizzazione del Sindaco, la concessione di loculi rimasti liberi nella zona vecchia del cimitero, dietro versamento della somma prevista dalla deliberazione di Giunta Comunale in vigore al momento della richiesta.

6. Il Sindaco può altresì autorizzare la concessione di un loculo attiguo per il coniuge in vita che abbia compiuto i 70 anni in concomitanza con il decesso dell'altro coniuge, dietro versamento della somma prevista dalla deliberazione di Giunta Comunale in vigore al momento della richiesta.

CAPO IX. TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

ART. 30 - CARATTERISTICHE ED USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Si definiscono sepolture private in tombe o cappelle di famiglia i manufatti a sistema di tumulazione che contengono due o più loculi.
2. Le tombe/cappelle di famiglia possono essere concesse:
 - a) a una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia;
 - c) ad enti o comunità.
3. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche, è limitato alla sepoltura del concessionario: degli eredi dello stesso e/o aventi diritto secondo le sue volontà; dei conviventi more uxorio; delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario previo assenso di tutti gli aventi diritto di cui sopra.
4. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad Associazioni o Enti è riservato alla sepoltura di coloro i quali, al momento della morte risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dell'atto di concessione.
5. In caso di morte del concessionario, gli eredi o aventi titolo, potranno richiedere il cambio di intestazione della concessione senza che tale operazione modifichi il diritto di sepoltura discendente dall'atto di concessione originario.
6. La riconferma della concessione potrà essere chiesta da uno degli eredi del concessionario anche disgiuntamente dagli altri eventuali eredi previo consenso degli stessi.
7. Al di fuori di quanto stabilito dal presente articolo rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso qualora sorgesse il dubbio sul diritto del richiedente.
8. L'onere delle decorazioni delle tombe di famiglia spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati.
9. Qualora la concessione abbia per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, la concessione è subordinata all'ottenimento del permesso di costruire per il progetto che s'intende realizzare e al deposito infruttifero di una cauzione pari al 5% del valore della costruzione. I lavori dovranno essere completati entro sei mesi dall'atto di cessione, pena la revoca della concessione, senza che il concessionario, o i suoi aventi causa, abbiano titolo di chiedere le somme versate per la concessione. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il direttore dei lavori. Le tombe non potranno essere utilizzate senza l'atto di collaudo, a carico del concessionario; eseguito l'atto di collaudo si procederà allo svincolo della cauzione.

ART. 31 - DURATA DELLE CONCESSIONI e RINNOVO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. La durata della concessione per le tombe e cappelle di famiglia esistenti è fissata in anni 50, senza possibilità di rinnovo.
2. La durata per la concessione di aree cimiteriali per la realizzazione di cappelle private e/o di famiglia è fissata in anni 90.

CAPO X. CELLETTE OSSARIO, URNE CINERARIE

ART. 32 - CARATTERISTICHE DELLE CELLETTE OSSARIO e DELLE NICCHIE per le URNE CINERARIE

1. Le cellette ossario, raccolgono i resti delle salme esumate/estumulate da qualsiasi sepoltura, in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta riportante il nome ed il cognome del defunto.
2. Ogni cassetta deve contenere i resti di un solo defunto, salvo i casi di madre e figlio morti in concomitanza del parto e già tumulati nello stesso feretro.
3. Gli ossari individuali di nuova costruzione devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m 0.70 x 0.30 x 0.30.
4. Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di salme o dei resti cremati.
5. Le nicchie cinerarie individuali di nuova costruzione devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m 0.40 X0.40 X 0.40.

ART. 33 - DURATA DELLE CONCESSIONI e RINNOVI DELLE CELLETTE OSSARIO E DELLE NICCHIE PER URNE CINERARIE

1. La durata delle concessioni per le cellette ossario è fissata in anni 15 rinnovabili una sola volta, fatta salva la disponibilità di posti all'interno del cimitero.
2. La durata delle concessioni per le nicchie cinerarie è fissata in anni 25 rinnovabili una sola volta, fatta salva la disponibilità di posti all'interno del cimitero.
3. La Giunta Comunale, con apposito atto separato, si riserva la facoltà di incentivare economicamente il ricorso alla cremazione delle salme compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

CAPO XI. CREMAZIONI

ART. 34 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva alla prima;
b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente capo vale anche contro il parere dei familiari.

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.

Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso diverso dal comune di residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

2. Alla domanda di autorizzazione alla cremazione vanno allegati: il certificato del medico curante o necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato (modulo per accertamento di morte Regione Lombardia) e l'eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Per gli stranieri: la dichiarazione della loro Autorità attestante le norme applicabili e le modalità per rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

ART. 35 - URNE CINERARIE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna dev'essere di materiale resistente e riportare all'esterno l'indicazione di nome cognome, date di nascita e di morte del defunto.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma.

3. Su richiesta degli interessati, ed a seguito di concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

AFFIDAMENTO CENERI

4. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile oppure, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

5. L'autorizzazione e la dichiarazione di conservazione delle ceneri dovranno riportare:

a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata, che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- b) il luogo di conservazione (l'urna deve essere contenuta in un luogo che abbia una destinazione stabile);
- c) la sottoscrizione dell'impegno da parte dell'affidatario di custodire diligentemente l'urna garantendola contro ogni profanazione;
- d) la sottoscrizione dell'impegno da parte dell'affidatario di non cedere l'urna ad altre persone, neppure temporaneamente, senza specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
- e) il divieto di manomissione dell'urna o dei suoi sigilli;
- f) l'obbligo, nel caso di traslazione dell'urna in luogo diverso da quello precedentemente indicato, di darne comunicazione al Comune entro 30 giorni;
- g) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- h) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

6. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

8. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Comune di decesso, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo viene conservato dal Responsabile del crematorio o del cimitero (per le urne precedentemente tumulate).

DISPERSIONE DELLE CENERI

9. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso secondo la volontà del defunto espressa ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) numeri 1 e 2 della legge n. 130 del 2001.

10. Qualora il defunto avesse disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130*.

11. La dispersione in area cimiteriale avviene nell'area preposta denominata Giardino delle Rimembranze ed indicata nel Piano Regolatore Cimiteriale.

12. Qualora la famiglia non provvedesse per alcuna delle destinazioni di cui all'art. 3 lett. c) della legge n. 130/2001, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

*c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti; d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

CAPO XII. ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE ED IMBALSAMAZIONE

ART. 36 - ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Ogni anno, il Comune provvede a stilare un elenco delle concessioni scadute e non rinnovate e ad affiggerlo all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero.

Detta affissione libera il Comune da qualsiasi onere di comunicazione diretta non essendo tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare eventuali eredi dei concessionari.

2. Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti resti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari/ aventi diritto circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

3. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo almeno dieci anni dall'inumazione, secondo i turni stabiliti da Comune. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

4. Le salme tumulate in loculo (colombaro, tomba o cappella di famiglia) si possono estumulare in via ordinaria allo scadere della concessione, laddove non fosse richiesto il rinnovo secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

5. Ogni estumulazione da colombaro o tomba /cappella di famiglia in scadenza oppure da tomba/cappella di famiglia che abbia esaurito la propria capienza, costituisce rinuncia alla concessione in essere e il riutilizzo della sepoltura è subordinato alla stipula di un nuovo contratto secondo le tariffe in vigore al momento.

6. Alle estumulazioni vengono applicate le procedure e le modalità indicate dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990 e l'art. 20 del Regolamento Regionale n. 06/2004.

7. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

ART. 37 - ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate / estumulare prima del termine ordinario per:
ordine dell'Autorità Giudiziaria;
per trasporto in altre sepolture;
per cremazione.

2. Le esumazioni / estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del personale cimiteriale. Per tali operazioni può essere richiesta la presenza del personale dell'ASL qualora fosse necessaria l'adozione di particolari precauzioni igienico-sanitarie.

3. Per le esumazioni/ estumulazioni straordinarie richieste da privati, saranno versati gli importi previsti con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

4. Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni/ estumulazioni straordinarie:

a) preferibilmente nei mesi di giugno, luglio, agosto.

b) quando trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore sanitario dichiari che essa può esser eseguita senza alcun pericolo per la pubblica salute.

ART. 38 - DEPOSITO DEI RESTI ESUMATI – ESTUMULATI

1. I resti mortali possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, non aerati, previa richiesta da parte degli aventi diritto.

Se allo scadere di una concessione a tempo determinato non sussiste una richiesta di collocazione di resti mortali, questi ultimi vengono posti nell'ossario comune.

2. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma estumulata i resti mortali potranno:

a) essere tumulati una seconda volta, su richiesta degli interessati, nello stesso o in altro loculo aerato, previa rimozione della cassa di zinco, se presente;

b) essere avviati per l'inumazione in campo comune, nell'apposita sezione dedicata agli inconsunti prevista nel Piano Regolatore Cimiteriale, in caso non si disponga diversamente, previa rimozione della cassa di zinco, se presente;

c) essere avviati, previa richiesta degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

3. L'ipotesi di cui al comma 2 punti a) e b) del presente articolo comporta il rilascio di nuova concessione ed il pagamento della relativa tariffa. Le spese per eventuali additivi o enzimi aggiunti sono da attribuirsi al concessionario.

4. In ogni caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione dei resti di cui al comma 1 del presente articolo, se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente, salvo diversa indicazione nei prodotti usati per accelerare il processo di decomposizione.

ART. 39 - RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITA' DEI RESTI

1. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parti di salme, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2. I familiari i quali ritengano che le salme da esumare/estumulare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso agli uffici comunali prima dell'esumazione e presenziare, anche per interposta persona, all'esumazione stessa.

3. Gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni saranno comunque accantonati a cura dell'economo e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

4. E' assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

5. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, qualora allo scadere delle concessioni non vengano ritirate dai rispettivi concessionari, passano in proprietà del Comune che

può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o alienarli con metodo dell'asta pubblica e impiegarne il ricavato per interventi di miglioria degli impianti cimiteriali.

6. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiale nel caso di cambiamenti di sepoltura o in favore di altra sepoltura purché tali materiali siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui s'intende utilizzarli.

7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero.

ART. 40 - TRATTAMENTI DI IMBALSAMAZIONE

1. I trattamenti per l'imbalsamazione del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.

2. L'autorizzazione all'imbalsamazione deve essere rilasciata dal Sindaco previa specifica richiesta a cui deve essere allegata la documentazione prescritta dall'art. 46 comma 2 del Regolamento Regionale n. 06/2004.

3. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

CAPO XIII. NORME SPECIALI PER FAVORIRE LA ROTAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO

ART. 41 - CONCESSIONI PERPETUE ANTE D.P.R. 803/1975

1. Le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate in data anteriore al 10 febbraio 1976, giorno dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, definite "perpetue" hanno durata indeterminata.

a) Se trattasi di colombaro, il diritto di perpetuità si intende relativamente alla prima salma tumulata.

CAPO XIV. DECORAZIONI E ORNAMENTI

1. All'atto della concessione verranno indicate le modalità di installazione di lapidi e ornamenti. I materiali impiegati per la realizzazione delle lapidi od altri manufatti possono essere introdotti nel cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, introdotti nel cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente in orari concordati con il personale comunale. Nelle sepolture ad inumazione, l'installazione di copri tomba dovrà rispettare le dimensioni stabilite dall'art. 20, comma 9, e le distanze tra una tomba e l'altra. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, di porta fiori, di barattoli di recupero. E' vietato qualsiasi utilizzo dell'interspazio tra i loculi, come pure forme di manutenzione non autorizzate dal Comune (tinteggiature, ecc..). Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentita la collocazione di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. Gli ornamenti dei fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali, rendessero indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'incaricato del servizio di custodia li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i corpi tomba ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. Il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti (corone, vasi, piante, ecc.), che si estendano fuori dalle aree concesse, o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, sono divenuti indecorosi.

2. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sui loculi, cellette, tombe/cappelle di famiglia sono a carico del concessionario. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori di dimensioni massime di 20 cm per 20 cm per 15 cm di altezza, con autorizzazione del concessionario che dichiara per sé e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità in conseguenza all'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro. Qualora siano installati tali elementi è fatto divieto di depositare portafiori o lumi sul pavimento ai piedi delle lapidi. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure per la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi. Il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare che per determinate tipologie di tumulazione vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del cimitero. Per quanto riguarda le tombe/cappelle di famiglia dovrà essere preventivamente chiesto ed ottenuto il permesso del Comune secondo i parametri stabiliti dal Regolamento Edilizio Architettonico Cimiteriale.

CAPO XV. MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire i restauri e le opere che l'Amministrazione comunale riterrà opportuni o indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, ad eliminare eventuali infrazioni connesse. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata la sospensione delle tumulazioni, nonché la rimozione delle opere pericolanti, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute.

2. Tutte le opere di manutenzione straordinaria alle tombe di famiglia o cappelle che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento, impermeabilizzazione, serramenti e vetrate, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale e subordinate al versamento della cauzione.

CAPO XVI. DECADENZA ED ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Tutte le concessioni si estinguono ai sensi dell'art. 25 comma 3 del Reg. Regionale della Lombardia n. 6/2004:

- a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate o non rinnovabili;
- b) con la soppressione del cimitero;
- c) decorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) per revoca per motivi di interesse pubblico.

ART. 42 - DECADENZA PER ABBANDONO

1. Si intendono decadute le concessioni delle sepolture che risultano, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, e prima della scadenza della concessione, in stato di abbandono per la non esecuzione di opere indispensabili al buon mantenimento o per l'abbandono in stato gravemente indecoroso. Lo stato di abbandono potrà essere dichiarato anche per le concessioni per le quali non risulti essere in vita nessun erede legittimo del concessionario.

2. Rilevandosi lo stato di abbandono sarà notificata ai concessionari o loro eredi specifica diffida del Sindaco; se il concessionario non risulta reperibile, sulla tomba sarà apposto un avviso e sarà inoltre affisso all'albo pretorio e alla bacheca posta all'ingresso del cimitero, l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.

3. Decorsi senza esito 60 giorni dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, sarà dichiarata la decadenza con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività della deliberazione stessa. Da tale data il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura. Pronunciata la decadenza, l'area e le costruzioni ivi esistenti passeranno, a tutti gli effetti, nella disponibilità del Comune, che provvederà alla rimozione delle salme e dei resti ivi sepolti.

CAPO XVII. POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 43 - ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico dalle 8 alle 22.

ART. 44 - DIVIETO DI INGRESSO

1. E' vietato l'ingresso:

ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;

alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente;

alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 45 - RITI FUNEBRI

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generali, della Chiesa cattolica e degli altri culti non in contrasto con l'ordinamento giuridico dello stato. Le celebrazioni che possono dar luogo a rilevante partecipazione di pubblico, devono essere preannunciate al Sindaco almeno tre giorni prima.

ART. 46 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è vietato:

a) consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) introdurre armi, eccezion fatta per le forze dell'ordine nello svolgimento della propria attività;

c) introdurre cani ed altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste o involti, salvo quelli che contengono oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;

d) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;

e) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cestini o spazi;

f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedersi sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerta di servizi, oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e le imprese che svolgono attività nel cimitero medesimo;

h) fare fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie, senza autorizzazione del Sindaco e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta al sindaco;

k) chiedere l'elemosina, fare questue;

l) assistere alle esumazioni/estumulazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia senza autorizzazione del concessionario.

CAPO XVIII. PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 47 - COMPETENZE

1. Il cimitero ed i relativi servizi sono attribuiti alla competenza dell'Ufficio Servizi Cimiteriali che emette ogni provvedimento amministrativo in materia, salva la concorrenza delle competenze di cui al comma seguente.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia di vigilanza per i lavori di carattere edilizio: l'Ufficio Tecnico comunale; per la pulizia interna e vigilanza generale: il custode necroforo i vigili urbani.
3. Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico ed economico sono disciplinati dal Regolamento Organico del personale dipendente.

ART. 48 - CUSTODE DEL CIMITERO

1. I compiti del custode necroforo sono:
 - a) curare l'ammissione delle salme al cimitero;
 - b) tenere aggiornati i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 1990 e l'art. 5 del Regolamento Regionale n. 06/2004;
 - c) scavare le fosse per le inumazioni;
 - d) svolgere le operazioni di seppellimento, di esumazione ed estumulazione e tutte le altre operazioni che si svolgono nel cimitero, curando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti;
 - e) curare la manutenzione e l'ordine all'interno del cimitero;
 - f) tenere le chiavi dei cancelli e curare l'apertura e la chiusura del cimitero secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale;
 - g) sorvegliare affinché vengano rispettate le norme di polizia interna del cimitero, e riferire tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente all'ufficio competente di cui all'articolo precedente;
 - h) curare la formazione e manutenzione di aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi, non appartenenti a sepolture private nonché la manutenzione dei viali e delle opere e servizi generali del cimitero;
 - i) realizzare la muratura di chiusura dei loculi, cellette ossario o cinerarie dei privati concessionari, compreso i loculi in tombe e Cappelle di famiglia, e la collocazione delle lapidi, immediatamente dopo lo svolgimento dei funerali.
 - j) curare le tombe o sepolture abbandonate in modo da garantire la dignità e il decoro.
2. Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio del luogo in cui si svolge.
3. Al personale del cimitero e servizi funebri è fatto divieto:
di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito; di accettare e chiedere mance; di asportare oggetti o materiali di qualunque tipo e specie.

ART. 49 - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI A DITTA ESTERNA

1. Qualora l'Amministrazione comunale intendesse affidare la gestione dei servizi cimiteriali a ditta esterna il personale addetto dovrà osservare quanto prescritto agli artt. 47 e 48 del presente regolamento.
2. La ditta appaltatrice sarà responsabile in solido per eventuali danni arrecati o trasgressioni imputabili al personale.

CAPO XIX. LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE NEL CIMITERO

ART. 50 - APPOSIZIONE DI LAPIDI – COSTRUZIONI – ORNAMENTI

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori è quello di apertura al pubblico con esclusione delle festività. E' comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero nelle giornate comprese fra il 28 ottobre e il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno. E' vietato alle imprese svolgere all'interno del cimitero attività commerciali. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. E' ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo. Le ditte incaricate di eseguire lavori nel cimitero sono, in ogni caso, tenute nel rispetto delle presenti norme e delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, richieste all'occorrenza dagli aventi diritto, le quali vanno esibite all'incaricato del servizio di custodia ad ogni ingresso al cimitero.

CAPO XX. STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del D.Lgs. n. 22/1997 (Attuazione delle direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio) e del DPR 254/2003 (Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a Norma dell'art. 24 della Legge 179/2002).

CAPO XXI. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 51 - ENTRATA IN VIGORE E NORMA DI RINVIO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, in seguito ad approvazione da parte degli organi preposti.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute negli altri atti in materia, anteriori al presente.
3. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento di Polizia mortuaria approvato dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il D.P.R. 396 del 03/11/2000, la Legge Regionale n. 22/2003, il Regolamento Regionale n. 06/2004 ed s.m.i. nonché dai Regolamenti Comunali di igiene e Sanità e dal Regolamento Edilizio.---